

Disposizioni per la prosecuzione delle attività formative per Operatore Socio-Sanitario (OSS) di cui al Protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna e Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, approvato con delibera di Giunta regionale n. 911/2015 e s.m.i. - emergenza epidemiologica Covid-19 - percorsi triennali avviati nell'a.s. 2017/2018

1. Premessa e ambito di applicazione

Le presenti disposizioni intervengono per fornire soluzioni al problema - determinato dalla situazione di emergenza epidemiologica - dell'inserimento degli allievi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie/assistenziali per la realizzazione dello stage obbligatorio e permettere loro di portare a termine il percorso formativo per accedere agli esami di qualifica e per rispondere al fabbisogni espresso dalle strutture e dai servizi del territori.

Le disposizioni riportate ai successivi punti 2. e 3. sono individuate in coerenza con gli standard professionali, formativi e di certificazione nazionali e regionali relativi al profilo dell'Operatore socio-sanitario (OSS).

Le disposizioni:

- si applicano ai percorsi finalizzati alla certificazione della qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS) autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito del Protocollo di Intesa stipulato tra Regione Emilia-Romagna e Ufficio Scolastico per l'Emilia-Romagna (delibera di Giunta regionale n. 911/2015 e s.m.i) e tutt'ora in corso di svolgimento presso gli istituti Professionali interessati;
- sono finalizzate ad assicurare la prosecuzione e la conclusione delle attività nelle modalità e nei tempi più adeguati, nell'interesse degli allievi partecipanti e per dare una risposta al fabbisogno di professionalità espresso dalle strutture regionali, garantendo in ogni caso gli obiettivi di apprendimento e professionalizzanti propri della qualifica.

2. Riconoscimento e valorizzazione delle esperienze lavorative in relazione allo stage - percorsi triennali avviati nell'a.s. 2017/2018 (esami 2020)

Analogamente a quanto previsto dalla deliberazione n. 457/2020 per le attività formative finalizzate al rilascio della qualifica di OSS in capo agli enti di formazione professionale, è possibile, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica, mettere in valore e riconoscere le esperienze lavorative coerenti con gli standard professionali della qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS) - eventualmente effettuate dagli allievi - quali parti integranti e/o sostitutive delle attività di stage obbligatorio.

Le esperienze lavorative dovranno essere oggetto di "accertamento tramite evidenze" nell'ambito della procedura relativa al Servizio di Formalizzazione e Certificazione delle competenze (delibera di Giunta regionale n.739/2013) e potranno essere valutate ai fini dello stage (a sua copertura parziale o totale) a condizione che siano svolte in presenza di un regolare contratto di lavoro con strutture e/o servizi nel cui ambito la figura professionale dell'Operatore Socio-Sanitario opera, ossia strutture sanitarie, socioassistenziali e sociosanitarie.

La procedura di accertamento tramite evidenze - attivata dall'Esperto di Processi Valutativi (EPV) e da formalizzare nel documento di valutazione delle evidenze - dovrà consentire una valutazione adeguata dell'esperienza lavorativa in ordine alla sua significatività, coerenza e pertinenza rispetto al progetto formativo complessivo e al progetto di stage originario ed in particolare rispetto alle capacità e conoscenze della qualifica ad esso correlate.

In ogni caso, la valorizzazione delle ore di esperienza lavorativa al fine dell'ammissione all'esame finale non potrà essere superiore alle ore previste per lo stage dalle disposizioni nazionale e regionale che regolamentano gli standard formativi dei percorsi per la qualifica professionale di OSS (450 ore).

Resta pertanto necessaria la frequenza documentata delle ore di formazione d'aula, anche realizzata a distanza con modalità sincrone ovvero in videoconferenza (550 ore).

Le esperienze lavorative dei giovani che hanno frequentato i percorsi triennali avviati nell'a.s. 2017/2018 (esami 2020) potranno essere oggetto di accertamento tramite evidenze a condizione che:

- siano svolte/state svolte in presenza di un regolare contratto di lavoro con strutture e/o servizi nel cui ambito la figura professionale dell'operatore socio-sanitario opera, strutture sanitarie, socioassistenziali e sociosanitarie. Copia del contratto dovrà essere tenuta agli atti dell'Istituto Professionale responsabile dell'attività;
- qualora le esperienze lavorative non siano state ancora svolte e vengano svolte prima dell'accesso all'esame:
 - vengano individuati, condivisi e formalizzati gli obiettivi formativi individuali da conseguire nell'esperienza lavorativa, in coerenza a quanto indicato nel progetto formativo e nel progetto di stage;
 - le persone siano accompagnate nell'esperienza lavorativa, per presidiarne la componente formativa e per valutarne gli esiti di apprendimento, dal tutor dell'ente di formazione e da un referente della struttura, analogamente all'attività di stage ordinaria;

- sia formalizzata da parte del referente della struttura una relazione sulle attività svolte, comprensiva dell'indicazione delle giornate di lavoro e una valutazione finale dell'esperienza.

3. Possibilità di effettuare o completare lo stage in strutture/servizi relativi a un unico ambito - percorsi triennali avviati nell'a.s. 2017/2018 (esami 2020)

E' consentita per i percorsi rivolti ai giovani che hanno conseguito il diploma di maturità al termine dell'a.s. 2019/2020 la possibilità di effettuare lo stage, quando non possibile altrimenti e in accordo con la struttura ospitante, in unico ambito o contesto lavorativo - solo socio-assistenziale/sanitario oppure solo sanitario - con le seguenti prescrizioni:

- informare preventivamente la Regione indicando il corso e il numero di allievi potenzialmente interessati;
- condividere il progetto di stage di ciascun allievo con il referente della struttura ospitante, sia a priori che in fase di monitoraggio, in modo che sia salvaguardata e garantita l'acquisizione di tutte le competenze della qualifica;
- approfondire al rientro in aula degli allievi, qualora possibile e se ritenuto necessario, le attività collegate alle competenze riferite all'ambito in cui non è stato effettuato lo stage.

Restano ferme tutte le altre prescrizioni previste dalle disposizioni attuative di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.911/2015 in ordine a:

- durata dello stage (450 ore) e sua valenza applicativa e professionalizzante;
- presenza di una convenzione con la struttura ospitante, con concordati specifici obiettivi formativi e professionalizzanti e presenza del tutor aziendale;
- contesto di svolgimento: strutture sanitarie pubbliche/convenzionate e servizi socio-assistenziali/sanitari accreditati del territorio regionale;
- possibilità di effettuare lo stage solo al compimento della maggiore età, anche dopo l'esame di Stato, e comunque prima dell'esame di qualifica regionale.